



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Albo pretorio

M. u. 11

Settore I

Affari Generali – Amministrativo

Prot. Gen. nr. 3218 DEL 14.3.2024

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 13/02/2024

Oggetto: Aggiudicazione Servizio integrativo per la prima infanzia – spazio gioco per bambini dell'età dai 18 ai 36 mesi. Sentenza TAR Catania n.04007/2023 - soccombenza. Pagamento spese di lite in favore di TOSATTI Riccardo, legale rappresentante della Società Cooperativa sociale ASMIDA. Impegno di spesa e liquidazione somme.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominata Posizione Organizzativa con Determinazione del Sindaco n.8 del 2/3/2022 e successive

Premesso che l'avv. Pietro Maria Mela, difensore della Società Cooperativa sociale ASMIDA, ha notificato, con acquisizione al protocollo di questo Comune n.1415 del 2/02/2024, la sentenza oggettivata con la quale il TAR Catania ha accolto, per quanto qui ci occupa, il ricorso della sua assistita;

Tenuto conto che il Comune di Catenanuova (resistente) è stato condannato al “pagamento delle spese di lite, nei confronti di ASMIDA, liquidati dal tribunale in € 2.000,00 oltre accessori come per legge”;

Dato atto che con delibera n. 26 del 7/9/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione triennio 2023-2025;

Considerato che l'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 267/2000 prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio l'ente possa assumere le obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Rilevato che, su richiesta di quest'Ufficio, l'avv. Mela ha trasmesso dichiarazione di conto dedicato del Sig. Tosatti Riccardo e quietanza di pagamento di € 2.000,00 per contributo unificato;

Visto dall'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che stabilisce “L'onere relativo al pagamento dei contributi unificati è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio”;

Precisato che l'avv. Mela ha rappresentato che Asmida è sostituto d'imposta e che pertanto nel rimborso delle spese legali liquidate in sentenza non vanno corrisposti gli importi corrispondenti all'Iva;

Effettuati i seguenti conteggi;

Compenso	€ 2.000,00
Spese generali (15%)	€ 300,00
	€ 2.300,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 92,00
	€ 2.392,00
c.u.	€ 2.000,00
	€ 4.392,00

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.7/2019:

1. Di impegnare la somma di € 4.392,00 a favore del TOSATTI Riccardo, legale rappresentante della Società Cooperativa sociale Asmida - P.I. 00491250866 - con imputazione al capitolo 335/0 codice 01.11-1.03 "spese legali e notarili" esercizio 2024;
2. Di liquidare e pagare, per il tramite dell'ufficio ragioneria, la suddetta somma con accredito sul conto bancario dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti di Asmida - IBAN IT96 U030 6909 6061 0000 0017 901 c/o Intesa S. Paolo SpA.

La Responsabile
Dr. ssa Santa Maria tracà
Maesa



Settore II
Economico - Finanziario

Si attesta che la spesa di € 4.392,00 a favore del Sig. TOSATTI Riccardo, legale rappresentante della Società Cooperativa sociale ASMIDA, P.I. 00491250866, nascente da soccombenza a seguito della sentenza TAR Catania n.04007/2023 è imputata al n. 55, capitolo 335/0 codice 01.11-1.03 "spese legali e notarili" esercizio 2024.

Si autorizza mandato di pagamento.

Il Responsabile
Dott. Filippo Ensabella
Segretario Generale



Flippo Ensabella